

ABSTRACT

A partire dalle ultime decadi dello scorso secolo, il panorama mondiale ha visto riemergere con forza teorie che propugnano l'inserimento della giustizia riparativa nei sistemi processuali penali. Nel presente lavoro ci si propone di introdurre alle origini ed agli elementi cardine del paradigma riparativo, analizzando le sue funzionalità da una prospettiva dapprima sostanziale e successivamente processuale. A tal fine, si discorrerà dell'impianto riparativo così come previsto nel diritto internazionale, in quello europeo ed in quello comunitario, per poi analizzare nello specifico l'ordinamento italiano e, in comparazione con esso, quello argentino. Si vedranno, pertanto, emergere da tutti i contesti sopraccitati le criticità nell'implementazione del modello riparativo all'interno dei sistemi di giustizia penale tradizionale, ma altresì le potenzialità di suddetto modello sia in termini di maggior tutela delle parti coinvolte nei loro diritti, sia in termini di impulso all'efficienza del sistema processuale penale.

Since the last decades of the last century, the global environment sees the theories advocating the inclusion of restorative justice in criminal justice systems strongly re-emerge. This work aims to introduce to the origins and key elements of the restorative paradigm, analyzing its functional features from a firstly substantive and then procedural perspective. To this end, the restorative system as provided for in international, European and Community law will be discussed; then the Italian and, in comparison with it, the Argentinian legal system will be analysed in particular. From all the above-mentioned contexts some final considerations will be evident: the critical issues in the implementation of the restorative model within the traditional criminal justice systems, but also the potential of the aforementioned model both in terms of greater protection of the parties involved in their rights, and in terms of boosting the efficiency of the criminal procedural system.

CAPITOLO I

GIUSTIZIA RIPARATIVA: GENESI ED EVOLUZIONE

1. Intorno all'idea di giustizia

«Giustizia s. f. [dal lat. *iustitia*, der. di *iustus* «giusto»]. Virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge»¹.

Laddove si voglia intraprendere un percorso di analisi di un concetto, è sempre bene, per quanto possibile, avere cognizione di quale sia la sua definizione, tenendo a mente che questa non sarà quasi mai espressione della verità assoluta bensì di quella più comunemente accettata. Ebbene, quella riportata è la definizione comune che uno tra i più noti vocabolari della lingua italiana fornisce della parola “giustizia”.

Come il più delle volte accade, un concetto che pare odierno ha in realtà radici estremamente antiche: già Cicerone scriveva nel *De Inventione* «*Iustitia est habitus animi, communi utilitate conservata, suam cuique tribuens dignitatem*»², ed Ulpiano perfezionava la formula in «*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*»³, quasi a far pensare che dal lontano 85 a.C. ad oggi non sia poi cambiato molto.

Già allora, la giustizia viene concepita come moto spontaneo dell'animo, nel senso di concetto innato, consistente nel riconoscimento dei diritti propri di ogni individuo e dunque nella volontà di agire nel senso di garantire tali diritti. Una visione certo in parte egoistica, in quanto dal riconoscimento dell'altrui deriva altresì la pretesa del proprio, ma basata su un sentimento di coesistenza intersoggettiva, comunitaria, sociale, per la cui pacifica estrinsecazione la realizzazione della giustizia si rivela essere primaria ed imprescindibile.

¹ Enciclopedia Treccani, definizione alla voce “giustizia”, 2021.

² CICERONE, *De Inventione*, 85 a.C. Tradotto: «La giustizia è uno stato morale, osservata per l'utilità comune, che attribuisce a ciascuno la sua dignità».

³ ULPIANO, in VV.AA., *Digesta*, 533, Libro II. Tradotto: «La giustizia è la costante e perpetua volontà di riconoscere a ciascuno il proprio diritto».

Nello sviluppo della *res publica*, la giustizia, anche in un senso politicamente orientato, è veicolo per la concordia nel vivere sociale ⁴, e tale concetto sociale di giustizia non andrà mai completamente perduto nelle epoche successive, e persino fino ai tempi odierni, come si è appena constatato.

In questo breve scorrendo sugli ideali di giustizia, così come concepiti nel corso della storia del pensiero, è interessante notare come la nozione di giustizia in chiave comunitaria o intersoggettiva si ritrovi anche nelle opere di uno dei maggiori esponenti della filosofia, Immanuel Kant. In particolare, nell'elaborazione del concetto di "giudizio", Kant individua il criterio cardine per verificare la condivisibilità di un giudizio nella comunicabilità: la giustezza di un giudizio è direttamente proporzionale alla capacità dell'uomo di considerare, non solo la propria situazione soggettiva individuale, bensì la condizione del maggior numero possibile di altri rispetto a sé; solo un giudizio di tal fatta potrà ambire all'universalità, poiché può facilmente essere compreso.

Nel pensiero kantiano, il rapporto giuridico ha come necessaria premessa il riconoscimento dell'inevitabile relazionarsi tra uomini, che a propria volta si fonda sulla continuità del dialogo; l'idea di giustizia non è dunque di matrice convenzionale, bensì modellata sulla base della vita comunitaria e dunque, ancora una volta, sul riconoscimento dell'altrui dignità, dell'altrui condizione, dell'altrui bisogno⁵.

Sebbene l'immensa opera kantiana sia spesso connotata da percorsi logici peculiari e, per alcuni, di comprensione affatto istintiva, si intravede anche nel suo lavoro il collegamento inscindibile tra giustizia e rapporto sociale, altruità, comunità. Per Kant, questo legame è costitutivo del Diritto; così come lo è della nozione di giustizia romana, di quella odierna, e di quella riparativa.

⁴ Cicerone, ad esempio, coniuga abilmente le correnti che lo precedono (stoicismo, in particolare quello di Panezio, il platonismo e la dottrina aristotelica), elaborando un concetto di giustizia politicamente efficace, che intreccia le istanze platoniche di armonia tra parti dell'entità-Stato, la spinta stoica verso l'uguaglianza degli uomini attraverso una giustizia che guarda ai rapporti tra gli uomini stessi, e l'idea aristotelica della giustizia come virtù che va calata nella dimensione sociale dell'uomo e si traduce in "proporzione". Cfr. per approfondimenti sul tema: CICERONE, *De legibus*, 52 a.C. ca.; ID, *De re publica*, 55 – 51 a.C. ca.; DYCK, *A commentary on Cicero, De legibus*, in *The University of Michigan Press*, 2004; HASKELL, *This Was Cicero: Modern Politics in a Roman Toga*, New York, Alfred A. Knopf, 1942.

⁵ Per tutti KANT, *Critica del Giudizio*, Königsberg, 1790; ID, *Critica della Ragion Pratica*, Königsberg, 1788.

2. La giustizia riparativa: radici e modelli di giustizia penale

Ai primordi della società, la concezione della giustizia penale assunse la forma più immediata ed apparentemente logica: la vendetta privata. Tale modello si esplicitava nella lecita reazione della vittima all'offesa arrecatale, reazione non regolamentata, dalla portata illimitata e dunque scardinata da un qualsiasi rapporto di corrispettività rispetto al danno subito.

Già nella cultura greca tuttavia si riscontrano importanti testimonianze di una regolamentazione della giustizia penale, ed in particolare del tema della vendetta e delle alternative ad essa, con ciò rivelando la innata tendenza dell'uomo, così come inteso nel suo contesto sociale e dunque come individuo tra altri individui, a vagliare possibilità non bellicose di risoluzione del conflitto.

Una importante testimonianza deriva niente meno che dai poemi epici omerici. La vendetta, come la lascia intendere l'autore, non è già più un atto di vocazione individuale, non è un moto iracondo ed incontrollato determinato da ragioni puramente intime, bensì è una vera e propria istituzione della vita sociale, un atto nobile e doveroso⁶, volto a ristabilire e regolare gli equilibri del *vivre ensemble*.

Sebbene sia pacifico che la giustizia nel mondo omerico (che precede la *polis* greca) avesse una connotazione considerata etica, per cui la vendetta era esercitata anche in funzione del mantenimento dell'onore (Τιμή, *timè*) e della dimostrazione della propria forza (βία, *bìa*), è in questo mondo che compare, forse per la prima volta, l'istituto della *poiné* (o *poena*, dal greco Πoinή). Tale istituto permetteva all'offensore, in alternativa al subire la vendetta nei suoi confronti o esiliarsi per evitarla, di porre rimedio all'offesa arrecata tramite alcuni gesti rituali, che consistevano solitamente nella corresponsione di beni o danaro, come indennizzo per il torto subito.

In altri termini, la *poiné* era un risarcimento del danno.

L'accettazione di tale risarcimento implicava la rinuncia alla vendetta da parte dell'offeso; e con essa si perveniva ad una risoluzione alternativa del conflitto, in quella che è forse la sua prima forma documentata.⁷

⁶ CANTARELLA (Intervento di), *La vendetta*, in *Dignitas, percorsi di carcere e giustizia*, 17 Novembre 2012, consultabile in <http://www.rivistadignitas.it/la-vendetta/>.

⁷ Per tutti OMERO, *Iliade*, VIII sec. a.C.

Lasciando l'universo Iliadiaco, che pur appassiona, e proseguendo sulla linea temporale dello sviluppo dei modelli di giustizia penale, è possibile notare che la transizione dal sistema vendicativo primordiale, di cui si è brevemente detto, al modello successivo, comunemente indicato con la dicitura "legge del taglione", comporta il graduale riconoscimento di un rapporto di necessaria proporzionalità intercorrente tra l'offesa arrecata e la reazione della vittima ad essa conseguente, e tale rapporto di proporzionalità costituisce la misura entro la quale tale reazione si considera lecita.

Un esempio di ordinamento tra i due modelli sopraddetti può essere identificato in quello barbaricino, tipico di alcune comunità dell'entroterra sardo, descritto in particolar modo da Antonio Pigliaru nelle sue opere. Si ritiene comunemente che il modello barbaricino fosse già presente parallelamente all'operatività in Sardegna delle "Cartas de Logu", antichi prototipi di carte costituzionali, delle quali l'esemplare maggiormente documentato e sviluppato fu emanato il 14 Luglio 1392 da Eleonora d'Arborea, giudicessa nel Giudicato sardo d'Arborea; accanto a queste carte istituzionali si colloca l'ordinamento barbaricino, identificato come un codice di *jus naturae* riconosciuto dalla comunità.

In quello che Pigliaru denomina "codice della vendetta barbaricina" è evidente il valore preminente della vendetta, non a caso esplicitato dal titolo nonché dal primo articolo del suddetto codice: «L'offesa deve essere vendicata. Non è uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta, salvo nel caso che, avendo dato con il complesso della sua vita prova della sua virilità, vi rinunci per un superiore motivo morale.»⁸ Questo sistema ha al suo centro la legittimazione della pratica vendicativa come preponderante misura di giustizia e pertanto appare sintomatico di una società che accetta con benevolenza una forma violenta di risposta al fenomeno criminale. Ciò nonostante, esso si connota per alcune mitigazioni che denotano il riconoscimento di un'area perimetrale entro la quale la violenza di risposta è ammissibile, nonché uno spiccato senso di comunità che si esprime nella opportunità di una risoluzione pacifica del conflitto.

Quanto al primo aspetto, l'art. 18 del codice apre il titolo rubricato "Misura della vendetta" e prescrive che «la vendetta deve essere proporzionata, prudente o progressiva. S'intende per vendetta proporzionata un'offesa idonea a recare un danno maggiore ma analogo a quello subito; s'intende per vendetta prudente un'azione offensiva posta in essere dopo la conseguita certezza circa la esistenza della responsabilità dolosa dell'agente e successivamente al fallito

⁸ PIGLIARU, *Il banditismo in Sardegna. Il codice della vendetta barbaricina*, Milano, Giuffrè Edizioni, 1975, p. 125.

tentativo di pacifica composizione della vertenza in atto, ove le circostanze della offesa originaria rendono ciò possibile; s'intende per vendetta progressiva un'azione offensiva posta in essere con prudenza e tuttavia adeguantesi con l'impiego di mezzi sempre più gravi o meno gravi all'aggravarsi od all'attenuarsi progressivo dell'offesa originaria, anche in conseguenza dell'eventuale verificarsi di nuove circostanze che aggravino ovvero attenuino l'offesa originaria o del progressivo concorrere nel tempo di nuove ragioni di offesa.»

La volontà di mantenere l'atto vendicativo entro i limiti appena esposti è corroborata dalla sanzione di tale atto quando questo ecceda gli stessi: «L'azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta costituisce a sua volta motivo di vendetta da parte di chi ne è stato colpito, specie se condotta in misura non proporzionata ovvero non adeguata, ovvero sleale. La vendetta del sangue costituisce offesa grave anche quando è stata consumata allo scopo di vendicare una precedente offesa di sangue.» In queste disposizioni è possibile dunque rinvenire delle prime classificazioni di alcune offese (come quella di sangue) come più gravi rispetto ad altre, ma anche una regolamentazione della giustizia vendicativa secondo parametri di proporzionalità e adeguatezza, nonché di sussidiarietà rispetto al tentativo di composizione pacifica del conflitto.

Questo ultimo aspetto, probabilmente inatteso in un sistema ancora basato su una giustizia quasi del tutto privata, è indice della presenza, già in quest'epoca, di una visione comunitaria dell'offesa, di una tecnica conciliativa dei conflitti e di una prospettiva di riparazione al danno arrecato. Ne è un esempio l'art. 21, secondo periodo: «[...] nessuna offesa esclude la possibilità di una composizione pacifica, allorché il comportamento complessivo del responsabile rende ciò possibile.»

3. Giustizia riparativa e teorie della pena. La funzione rieducativa

La chiave di volta che decreta il passaggio dai modelli ancestrali di giustizia a quella che oggi si conosce come giustizia penale tradizionale è costituita dall'avocazione da parte dello Stato del conflitto penale e dalla sostituzione della vendetta privata con forme di giustizia pubblica. Lo Stato, facendosene carico, espropria la vittima della propria offesa, limitandone le pretese vendicative; in questo sistema, la reazione all'offesa non dipende più dall'arbitraria volontà della vittima bensì da una risposta dello Stato in un'ottica retributiva, intesa nel significato della sua radice latina (*“retribuere”*, ossia “dare il dovuto”).

Le teorie della retribuzione pura non considerano l'inflizione della pena in forza del suo possibile effetto benefico futuro, bensì la giustificano esclusivamente sulla base del concetto per cui ad un male si risponde con altrettanto male. Le due maggiori correnti della dottrina retributiva, quella morale e quella giuridica, trovano comune identificazione nella doverosità della pena in conseguenza alla violazione da parte dell'individuo dell'ordinamento, come necessaria riaffermazione dell'ordine, rispettivamente morale o giuridico. La pena, in questo modello, si presenta come inderogabile e afflittiva, oltre che proporzionata e personale.

La sanzione irrogata dall'autorità statale assume una funzione deterrente, sia in chiave di prevenzione generale, scoraggiando la commissione di reati per timore della pena, sia in chiave preventiva specifica, scoraggiando la reiterazione di condotte criminose per non dover soggiacere nuovamente la sofferenza già patita.

La criticità più forte di questa teoria può rinvenirsi nella affermazione che dalla sovrapposizione di un male ad un altro male possa derivare un bene; questa meccanica, ad un osservatore più attento, potrebbe sembrare niente di diverso dalla forza vendicativa tipica dei sistemi di giustizia pre-moderni, con la sola differenza che tale forza promana non più dal privato offeso bensì da un'autorità pubblica che si fa portatrice dei concetti di bene e male e che pertanto è anche colei che è autorizzata a punire il secondo per ripristinare il primo.⁹

A partire dal diciannovesimo secolo, ed in particolare con lo sviluppo del positivismo giuridico, si fa strada negli ordinamenti occidentali un nuovo modello di giustizia penale, che muove il baricentro dell'attenzione, dal reato, all'autore dello stesso. Iniziano dunque a diffondersi teorie che vedono un nesso tra personalità del reo e tendenza a delinquere, e con esse l'idea che la funzione della pena, per essere efficace, debba essere pensata sotto una nuova luce, ovvero quella riabilitativa o rieducativa.

In questa corrente di pensiero, che si inserisce nel più ampio novero delle teorie preventive della pena, l'irrogazione della sanzione non ha più il mero effetto di *retribuere*, ovvero di infliggere la giusta sofferenza come conseguenza simmetrica al reato commesso, ma quello di plasmare la personalità del reo impedendogli di commettere ulteriori reati e permettendogli di reinserirsi nella società.

L'obiettivo di prevenzione speciale viene raggiunto attraverso la "neutralizzazione" o "incapacitazione" del reo, e si connota per necessitare di un certo livello di adattamento della pena alle peculiarità del singolo quanto a modalità e durata.

⁹ Si veda JORI, PINTORE, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 269-271.

Prevedere una pena trattamentale comporta tuttavia una serie di rischi, quali la eccessiva discrezionalità affidata all'organo giudicante in sede di irrogazione della pena, nonché la poca certezza che una pena individualizzata conferisce al diritto. Ancora, in termini di economia processuale, la pena-trattamento può dare luogo a una dilatazione dei termini, essendo un trattamento per sua natura durevole nella misura in cui si rivela essere necessario.

Stante quanto sopra, si è pervenuti inevitabilmente ad una perdita di credibilità dello Stato nel suo ruolo di regolatore dei rapporti conflittuali della società. All'esito dell'azione statale, alcuna delle parti interessate sembra ritenersi soddisfatta: non il reo, certamente non la vittima, e non la comunità nel suo complesso¹⁰.

Di qui la riproposizione, a partire dalla metà del secolo scorso e come alternativa alla giustizia penale formale, del paradigma riparativo, già presente nella giustizia pre-moderna e pre-statale in molte comunità come principale metodo di risoluzione dei conflitti.

Il ritorno in auge delle teorie riparative si deve altresì alla circostanza che, in tempi odierni, ogni paradigma di giustizia deve trovarsi in accordo con i principi stabiliti dall'ordinamento costituzionale. In particolare, con riferimento alla pena, e specificamente per l'Italia, viene in considerazione il principio di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione, a norma del quale le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». Principio senza dubbio di nobile matrice, e che tuttavia viene puntualmente disatteso dal sistema penale odierno, per molteplici motivi, dipendenti non solo dalla politica criminale adottata, ma altresì dalla divampante crisi da sovraccarico del sistema giudiziario e penitenziario, dall'inadeguatezza delle strutture e dei programmi riabilitativi, e dall'inefficienza e dal disinteresse talvolta anche degli stessi operatori del settore.

I contatti con il sistema giudiziario, ed in particolare con il sistema carcerario, apportano (con una frequenza statistica dignitosamente alta) più danni che benefici al condannato, soprattutto se si tratta di minore d'età, e non abbastanza raramente l'ingresso in tale sistema innesca un circolo vizioso che porta alla reiterazione del delinquere anziché alla sua astensione.

¹⁰ TRAMONTANO, *Intorno all'idea di giustizia riparativa*, in *Minorigiustizia*, n.1, 2016, p. 17.

Le istanze rieducative della pena sono particolarmente enfatizzate anche da fonti sovranazionali. Le *European Prison Rules*¹¹ dedicano ampio spazio a tali esigenze, regolando in particolare:

- Il lavoro, che non deve essere concepito come punizione ma come strumento per mantenere od aumentare le capacità del detenuto di reinserirsi nel mondo lavorativo dopo la scarcerazione; un lavoro con possibilità di formazione professionale da cui i detenuti, in particolare quelli giovani, possano trarre beneficio;
- Le attività sportive, ricreative, culturali e sociali, che devono essere proposte ai detenuti anche in contesti di riunione con altri detenuti per la socializzazione; il regime penitenziario deve essere tale da garantire a tutti i detenuti un livello sufficiente di contatti umani e sociali;
- I programmi d'istruzione, che devono essere offerti ai detenuti in base ai loro bisogni ed aspirazioni, dando priorità a coloro che necessitano di un'alfabetizzazione e di una educazione primaria, nonché ai giovani.

In questo quadro, i modelli di giustizia riparativa risultano essere quelli maggiormente soddisfacenti dei principi costituzionali e sovranazionali, portando con sé valori e misure riabilitanti e rieducativi più di quanto non riescano a fare le sanzioni penali tradizionali. La funzione rieducativa si può dire pienamente realizzata quando il reo è stato messo in grado di seguire un programma costruito su misura e avente l'obiettivo di reintrodurlo nella società, partendo dalla risocializzazione con la vittima e dalla reciproca comprensione.

¹¹ Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa.

4. La vittima nel sistema penale

4.1. Oblio della persona offesa e allontanamento dal centro del conflitto

Nel momento in cui lo Stato si fa portavoce del cittadino e rivendica a sé la gestione delle controversie derivanti da reato¹², si innesca un processo di distanziamento della vittima dal centro del conflitto.

Tale fenomeno, distintivo dei sistemi di diritto penale a partire dall'età moderna, subisce una progressiva intensificazione: i suoi interessi vengono assimilati, da un lato, nella nozione di bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale, dall'altro, all'interno dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

La mancanza o estrema esiguità di norme riferibili alla vittima nei Codici post-moderni è sintomo del paradigma liberale per il quale lo Stato si erge a persona offesa onnipresente in ogni condotta penalmente rilevante, ed il diritto penale è uno strumento estraneo a vocazioni di tipo solidale o equitativo che lederebbero la sua imparzialità¹³. In altri termini, «la marginalizzazione (se non la vera e propria estromissione) della vittima dalle dinamiche della giustizia penale è un riflesso dell'affermazione del principio della pubblicità dell'intervento penale e di quello (correlato) del monopolio statale della coercizione; visti a loro volta come limite alle aspirazioni vendicative della vittima e come strumento per una progressiva affermazione di un sistema di garanzie per il reo»¹⁴.

4.2. Vittimizzazione secondaria e terziaria

L'esigenza di implementare meccanismi di risoluzione dei conflitti più attenti alle esigenze della vittima di reato sorge dai fenomeni di vittimizzazione secondaria e terziaria, cui concetti

¹² Sul punto SÁNCHEZ, *La victimología desde la política criminal y el Derecho penal. Introducción a la 'victimodogmática'*, in *Rev. peruana de ciencias penal*, 1994, p. 595 ss.

¹³ Sul punto VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, pp.135 ss.

¹⁴ CORTESI, LA ROSA, PARLATO, SELVAGGI (a cura di), *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, in *Laboratorio Permanente di Diritto Penale*, DIPLAP Editor, 2015, p. 7.

sono oggetto di studi criminologici e vittimologici. Già Mendelsohn¹⁵, uno dei padri della scienza vittimologica, sottolineava l'assenza di considerazione della vittima, il suo ruolo marginale all'interno del processo e la carenza di attenzione politica e sociale per i suoi bisogni nella fase posteriore alla commissione del reato.

Per vittimizzazione secondaria si allude all'ulteriore sofferenza psicologica patita dalla vittima di reato conseguentemente alla disattenzione o negligenza dell'apparato giustiziale nelle varie fasi del procedimento penale, spesso causata da ricorrenti automatismi nei vari interventi dell'autorità e nei casi di contatto con la persona offesa; peraltro, la recrudescenza del turbamento della serenità della vittima è *in re ipsa* nello stesso fatto dell'instaurarsi del procedimento penale e dell'impatto causato dal contatto con l'apparato giudiziario. Con vittimizzazione terziaria si intendono quei sentimenti di insoddisfazione e mancata giustizia derivanti dalla fase esecutiva del procedimento penale o dalla mancata identificazione o condanna del presunto autore del reato.

Gli effetti di tale reiterata vittimizzazione assumono carattere maggiormente pregiudizievole, in quanto causati non più da un privato ma dalle istituzioni, con la conseguenza che ad essere frustrate sono le aspettative di tutela e assistenza «che la vittima legittimamente vanta nei confronti dello Stato, per antonomasia soggetto deputato a difenderla»¹⁶. La inadeguatezza del sostegno fornito dall'apparato istituzionale si rende particolarmente evidente in presenza di casi, come quelli che riguardano delitti di violenza sessuale, che vedono una vittima la cui condizione psicologica è già compromessa e fragile.

A partire dalla riforma del processo penale del 1988 e quindi dalla trasformazione del modello processuale da inquisitorio ad accusatorio (temperato), in Italia il sistema assume delle forme che si prestano, in astratto, a conferire maggiore attenzione alla vittima del reato, ma che in concreto si dimostrano essere inidonee nel sostenerla permettendole di rielaborare correttamente il danno emozionale subito e di ricostruire i propri rapporti con la società e le istituzioni. L'ordinamento penale processuale italiano è ancora ben lontano dall'adottare nei confronti della persona offesa il cd. *responsive approach*, che si caratterizza per pratiche

¹⁵ Si veda MENDELSON, *La Victimologie, science actuelle*, in *Reviste de droit pénal*, 1959, p. 625.

¹⁶ MENDICINO, *La vittimizzazione secondaria*, in *ProfessioneFormazione*, n. 3, 2015, pp. 1 ss.